



## GUIDA AGLI ADEMPIMENTI

### **La delega unica in vigore dall'8 dicembre 2025**

di Laura Mazzola

Convegno di aggiornamento

### Accertamento e compliance nell'era dell'AI

Scopri di più



**Dall'8 dicembre 2025** i contribuenti potranno **delegare, con un'unica operazione, gli intermediari all'utilizzo di uno o più servizi dell'Agenzia delle Entrate e dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione.**

Tale novità è stata introdotta dall'[art. 21, D.Lgs. n. 1/2024](#), entrato in vigore il **13 gennaio 2024**, il quale, al [comma 1](#), afferma: «*Il contribuente può delegare gli intermediari di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322 all'utilizzo dei servizi resi disponibili dall'Agenzia delle entrate e dall'Agenzia delle entrate-Riscossione, compilando un unico modello.*».

Di seguito il Direttore dell'Agenzia delle Entrate, con **3 provvedimenti con prot. n. 0375356/2024, n. 225394/2025 e n. 321918/2025**, ha attuato quanto indicato dal Legislatore rendendo, al contempo, note le funzionalità per la **comunicazione dei dati** relativi al conferimento della **delega unica**.

La nuova delega unica offre la possibilità di **delegare tutti o alcuni dei servizi** online di seguito indicati:

- **consultazione del cassetto fiscale del contribuente;**
- **servizi relativi alla fatturazione elettronica e ai corrispettivi telematici**, ossia la consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici, consultazione dei dati rilevanti ai fini IVA, registrazione dell'indirizzo telematico, fatturazione elettronica e consultazione delle fatture elettroniche, accreditamento e censimento dei dispositivi;
- **acquisizione dei dati ISA e dei dati per la determinazione della proposta di concordato preventivo biennale;**
- **servizi online dell'area riservata dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione**, quali la consultazione della posizione debitoria, le istanze di rateizzazione, la sospensione della riscossione, ecc..



Come previsto al [comma 3 dell'art. 21, D.Lgs. n. 1/2024](#), «*La delega scade il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui è conferita, salvo revoca*».

Fino alla data del **5 dicembre 2025** le deleghe potranno essere attivate o rinnovate con le **“vecchie” modalità attualmente in vigore**.

Inoltre, **fino al 30 aprile 2026**, è prevista una **deroga specifica per gli intermediari non delegati alla consultazione del cassetto fiscale**, i quali potranno inviare all’Agenzia delle Entrate l’elenco dei contribuenti deleganti ai fini dell’acquisizione massiva di **dati utili agli indici sintetici di affidabilità fiscale** e al concordato preventivo biennale.

Il **conferimento della delega**, a partire dall’8 dicembre 2025, dovrà avvenire con le **modalità previste** dai provvedimenti indicati.

In particolare, è possibile l’**invio diretto da parte del contribuente**, la **trasmissione tramite intermediario** e il **servizio web dell’intermediario**.

L’invio diretto da parte del contribuente prevede il **conferimento diretto dalla delega dall’area riservata del delegante** del portale dell’Agenzia delle Entrate.

La trasmissione telematica tramite intermediario prevede che:

- il **file contenente i dati della delega**, quali i dati anagrafici e il codice fiscale di delegante e delegato, i servizi oggetto di delega e la data di conferimento, rinnovo o revoca, debba essere in **formato XML**;
- la **sottoscrizione** debba avvenire, alternativamente, **con firma digitale, firma elettronica avanzata con CIE o con firma elettronica avanzata** con certificati digitali anche non qualificati e firma digitale aggiuntiva dell’intermediario;
- la **trasmissione** possa avvenire **in modo puntuale per singola delega ovvero in modo massivo con un limite di 300 deleghe per invio**.

Infine, la trasmissione tramite servizio web dell’intermediario, che sarà attivabile in data successiva all’8 dicembre, prevede la **generazione della delega come documento informatico direttamente tramite un servizio online dedicato agli intermediari**.

Gli intermediari sono tenuti a:

- **conservare le deleghe e la documentazione di identificazione del delegante per 10 anni dalla data di revoca o di scadenza**;
- **registrare quotidianamente le deleghe in un apposito registro cronologico**;
- **assicurare la corretta gestione delle informazioni, evitando usi impropri**.